



Aggiornamento degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 3 luglio 2015, dal decreto interministeriale 14 febbraio 2017, dal decreto ministeriale 8 marzo 2017, dal decreto direttoriale 26 luglio 2017 e dal presente decreto *

ONERI INTRODOTTI ()**

1) Richiesta di erogazione del finanziamento agevolato per stato avanzamento lavori e a saldo; richiesta di erogazione del contributo non rimborsabile, ove previsto.			
Riferimento normativo interno	Articolo 3, commi 1, 2 e 7, del presente decreto		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☒☐☐

Che cosa cambia per l'impresa

Le richieste di erogazione per stato avanzamento lavori e a saldo relative al finanziamento agevolato nonché quella relativa al contributo, ove previsto, devono essere trasmesse dall'impresa beneficiaria all'Agenzia all'indirizzo di PEC reso disponibile nell'apposita sezione del sito web del Ministero e dell'Agenzia.

Le suddette richieste devono essere redatte secondo gli schemi riportati nell'allegato 1 al presente decreto, pubblicati anche sui siti web del Ministero e dell'Agenzia.

2) Integrazioni documentali alla domanda di agevolazione e chiarimenti			
Riferimento normativo interno	Articolo 1, commi 3 e 4, del presente decreto		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☐☐☒

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire all'Agenzia, a mezzo PEC, le integrazioni documentali e/o i chiarimenti ritenuti necessari dall'Agenzia medesima ai fini dello svolgimento delle necessarie verifiche istruttorie. La suddetta documentazione deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia.

3) Richiesta di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione.			
Riferimento normativo interno	Articolo 3, commi 9 e 10, del presente decreto		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

* Gli oneri informativi per le imprese derivanti dalla normativa in questione sono stati precisati con l'allegato n. 4 al decreto del 26 luglio 2017, al quale si rimanda; il presente allegato reca l'aggiornamento dei detti oneri per quanto riguarda gli aspetti legati all'erogazione del contributo ed al monitoraggio delle iniziative.

** Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.

☐☒☐☐

Che cosa cambia per l'impresa

I criteri e le modalità di erogazione dell'eventuale anticipazione del finanziamento agevolato sono regolati dal contratto di finanziamento. La richiesta di erogazione in anticipazione deve essere presentata dall'impresa beneficiaria direttamente alla banca finanziatrice entro i 90 (novanta) giorni successivi alla stipula del contratto di finanziamento. La richiesta non può eccedere il limite del 15 (quindici) per cento dell'ammontare del finanziamento agevolato concesso dal Ministero.

4) Monitoraggio

Riferimento normativo interno	Articolo 2 del presente decreto		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☒☐☐☐

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere all'Agenzia la dichiarazione sulla misurazione di impatto del progetto, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 3 del presente decreto. La dichiarazione deve essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo disponibile nell'apposita sezione del sito web dell'Agenzia.

La dichiarazione deve essere resa, a partire dall'anno solare successivo a quello di stipula del contratto di finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma di investimento, entro il 31 marzo di ogni anno.